



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO COMPRENSIVO "GIUSEPPE BAGNERA"
Sede centrale - Via G. Bagnera 64 – 00146 – Roma - Tel. 06/5580690 - Fax 06/5599317
Distretto Scolastico 23 – Municipio XI (ex XV) - Cod. Mecc. RMIC8FS007 – Cod. Fisc. 97713450589
Sito web: www.icbagnera.edu.it - E-Mail: rmic8fs007@istruzione.it Pec: rmic8fs007@pec.istruzione.it

Circolare N. 440

Roma, 07 maggio 2021

A tutto il personale DOCENTE ed ATA

Ai genitori Agli alunni Al DSGA

Sito WEB

Oggetto: Divieto di fumo nelle scuole.

La scuola ha il compito di trasmettere e fare acquisire ai nostri alunni comportamenti e stili di vita finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità.

A tal proposito si ricorda al personale scolastico e a tutta l'utenza che, in base al Decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, *il divieto di fumo nelle scuole viene esteso, oltre che nei locali chiusi, anche alle aree all'aperto di pertinenza delle Istituzioni Scolastiche e relativamente all'uso della sigaretta elettronica.*

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni riportate nel D.L. 104/13

È VIETATO:

- **Fumare negli spazi interni e nelle pertinenze esterne (giardini e cortili) di tutti i Plessi dell'Istituto;**
- **Utilizzare sigarette elettroniche nei locali di tutti i Plessi dell'Istituto.**

Il divieto interessa tutto il personale scolastico, gli alunni e si estende ai genitori e visitatori eventuali che si trovino nelle aree di pertinenza dell'Istituto.

Chiunque violi il divieto, in base all'articolo 7 della Legge n. 584/1975 e successive modificazioni (divieto di fumo) e all'art. 51 della Legge n. 3/2003 (tutela dei non fumatori) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. Si tenga presente che, al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, per cui il pagamento deve essere effettuato presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando uno specifico modello.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare

Gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno puniti con una sanzione disciplinare. Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori l'infrazione della norma.

Nel caso in cui uno/a studente/ssa fosse sorpreso/a ad introdurre e a commerciare all'interno dell'Istituto sostanze vietate, si procederà alla sospensione dalla attività didattica e alla denuncia alle Autorità Giudiziarie competenti.

I responsabili, preposti all'applicazione del divieto di fumo, sono i Referenti di Plesso con i seguenti compiti:

- vigilare, sull'osservanza del divieto, contestare e verbalizzare le infrazioni;
- notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie degli allievi sorpresi a fumare;

I collaboratori scolastici e i docenti sono tenuti alla massima vigilanza sul rispetto delle norme, segnalando alla scrivente e/o ai referenti, con la massima tempestività, eventuali episodi di violazione delle presenti disposizioni.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Stefania Forcellini

Firma autografa
Sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell'art.3 comma2 D.L39/93